

## MINISTERO DELLA SALUTE

### DECRETO 4 agosto 2011, n. 158

Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione, impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti. (11G0200)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Vista la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, riguardante l'attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557, recante recepimento della direttiva 92/115/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243, recante recepimento della direttiva 94/52/CE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1998, recante recepimento della direttiva 97/60/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1998;

Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa all'elaborazione di un elenco unico dei solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;

Ritenuto di non dover acquisire il parere del Consiglio Superiore di Sanita' ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, poiche' non si introducono nuovi criteri specifici di purezza dei solventi, nel rispetto della disciplina fissata a livello comunitario;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 14 luglio 2011;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e successive modificazioni, e' sostituito dall'allegato I al presente decreto, che ne forma parte integrante.

Art. 2

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:

- a) decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557;
- b) decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243;
- c) decreto ministeriale 15 ottobre 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: Fazio

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2011  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 338

ALLEGATO I  
(art.1 comma 1)

SOLVENTI DI ESTRAZIONE IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO  
DI MATERIE PRIME, PRODOTTI ALIMENTARI O COMPONENTI  
DI PRODOTTI ALIMENTARI O LORO INGREDIENTI

Parte I - SOLVENTI DA UTILIZZARE, RISPETTANDO LE CORRETTE PRASSI DI  
FABBRICAZIONE, PER TUTTI GLI USI (1)

-----  
Nome  
-----

Propano  
Butano  
Acetato di etile  
Etanolo  
Anidride carbonica  
Acetone (2)  
Protossido d'azoto

-----  
(1) Si ritiene che l'impiego di un solvente di estrazione avviene nel rispetto delle corrette prassi di fabbricazione quando il suo uso comporta soltanto la presenza di residui o di derivati ed in

quantita' tecnicamente inevitabile e tale da non presentare rischi per la salute umana.

- (2) L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva e' vietato.

Parte II - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E LORO CONDIZIONI DI IMPIEGO

Nome	Condizioni di impiego (descrizione sommaria dell'estrazione)	Limiti massimi di residuo nel prodotto alimentare o nel suo ingrediente
Esano (1)	Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao	1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao
	Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate	10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate
		30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale
	Preparazione di germi di cereali sgrassati	5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati
Acetato di metile	Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffe' e dal te'	20 mg/kg nel caffe' o nel te'
	Produzione di zucchero da melasse	1 mg/kg nello zucchero
Etilmetilchetone (2)	Frazionamento di grassi e oli	5 mg/kg nel grasso o olio
	Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffe' e dal te'	20 mg/kg nel caffe' o nel te'
Diclorometano	Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffe' e dal te'	2 mg/kg nel caffe' torrefatto e 5 mg/kg nel te'

Metanolo	Per tutti gli impieghi	10 mg/kg
-----		
Propan-2-olo	Per tutti gli impieghi	10 mg/kg
-----		
Etere dimetilico	Preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate	0,009 mg/kg nel prodotto proteico sgrassato
-----		

- (1) Esano: prodotto commerciale consistente essenzialmente di idrocarburi aciclici saturi, contenenti sei atomi di carbonio, che distilla fra 64 °C e 70 °C. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone e' vietato.
- (2) La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone e' vietato.

Parte III - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE

Nome	Quantita' massime di residui nel prodotto alimentare dovuti all'impiego di solventi di estrazione nella preparazione degli aromatizzanti a base di aromi naturali	
Etere dietile	2 mg/kg	
Esano (*)	1 mg/kg	
Cicloesano	1 mg/kg	
Acetato di metile	1 mg/kg	
Butan-1-olo	1 mg/kg	
Butan-2-olo	1 mg/kg	
Etilmetilchetone (*)	1 mg/kg	
Diclorometano	0,02 mg/kg	
Propan-1-olo	1 mg/kg	
1,1,1,2-tetrafluoroetano	0,02 mg/kg	
Metanolo	1,5 mg/kg	
Propan-2-olo	1 mg/kg	

(\*) L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone e' vietato.